



Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la [REDACTED] premettendo di essere creditore di [REDACTED] della somma di €. 15.240,68 portata dal D.I. n. 2038/2016, ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto per notar Coppa del 24.09.2019 con il quale [REDACTED] ha trasferito, in favore di [REDACTED] e di [REDACTED], la proprietà di alcuni beni immobili ubicati nel Comune di Battipaglia, nonché del successivo atto per notaio [REDACTED] del 12.12.2019, con il quale [REDACTED] hanno trasferito a [REDACTED] tutti i beni immobili di chi al precedente atto, poiché lesivi del proprio credito.

Si sono costituiti [REDACTED] che hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto per assenza dei necessari presupposti di legge.

Non si è costituito [REDACTED] e ne è stata dichiarata la contumacia.

Con sentenza n. 3495/2022 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda, dichiarando la inefficacia degli atti di disposizione e condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento per equivalente della somma di €. 15.240,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione hanno proposto appello [REDACTED] [REDACTED], chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:

- 1) La erronea declaratoria di contumacia di [REDACTED] e conseguente nullità della sentenza per vizio di vocatio in ius, atteso che l'atto di citazione in rinnovazione non conteneva la data di udienza, come evincibile dall'atto caricato sul pct dal difensore di parte appellata, mancanza comportante la nullità ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p.c. e di tutti gli atti successivi, chiedendo, in subordine la rimessione in termini.

- 2) Violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti e in particolare
- a) per la inesistenza del credito, stante la pendenza del giudizio di opposizione a D.I. nel quale, peraltro, [REDACTED] ha spiegato domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €. 6.009,32; b) mancanza dell'eventus damni avendo [REDACTED], a fronte della esiguità del credito, incassato la somma di €. 180.000,00, prezzo del tutto congruo, e, inoltre, i beni erano gravati da una ipoteca legale per €. 550.000,00 per cui difficilmente potevano soddisfare le ragioni creditorie dell'appellata; c) mancanza del consilium fraudis e della scientia damni, desunta dai soli rapporti di parentela fra le parti e, in ogni caso, non poteva ritenersi sussistente in capo alle parti del secondo atto dispositivo, poiché il bene era già fuoriuscito dal patrimonio di [REDACTED] [REDACTED] non poteva conoscere del credito della "[REDACTED]"
- 3) Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale emesso di ufficio una sentenza di condanna per equivalente di tutti i convenuti al pagamento della somma pari al credito rivendicato dalla [REDACTED]

Si è costituita la "[REDACTED]" che contestato il gravame chiedendone il rigetto.

Quindi, all'udienza del 25.01.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, mediante note di trattazione scritta depositate telematicamente, e la Corte ha riservato la decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte che l'appello non è fondato.

Con il primo motivo gli appellanti deducono la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per nullità della vocatio in ius, atteso che l'originale notificato a [REDACTED]

[REDACTED] non conteneva l'indicazione della data di udienza.

La censura non è fondata.

Giova premettere che, come evidenziato da parte appellata, la mancata indicazione della data di udienza, contenuta nel primo file caricato dal difensore, costituisce un mero errore di scansione, risultando il secondo file caricato del tutto regolare.

In ogni caso, deve rilevarsi che anche il primo file conteneva in allegato l'ordinanza del giudice con indicazione della data di rinvio dell'udienza per il giorno 20.10.2021.

Va, inoltre, rilevato che [REDACTED] risultava già citato, in data 24.04.2020 per l'udienza del 14.09.2020.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2021, n. 709).

Costituisce, quindi, ius receptum che l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto possa facilmente rendersi conto dell'esatta data dell'udienza predetta, potendosi attivarsi in tal senso secondo buona fede (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2006, n. 11780; Cassazione civile, sez. II, 30/03/2006, n. 7523; Cassazione civile, sez. II, 27/08/2002, n. 12546).

Orbene, nel caso di specie, il [REDACTED], che, peraltro, già conosceva la pendenza del giudizio avendo ricevuto la precedente notifica, poteva attivarsi per conoscere la data esatta di udienza, come detto, già contenuta nell'allegato provvedimento del giudice.

Alcune nullità del procedimento e della relativa decisione si configura, quindi, nel caso in esame.

Con il secondo motivo la parte lamenta la assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, costituita dalla assenza della pretesa creditoria, per essere il D.I. stato opposto, l'assenza del pregiudizio e del consilium fraudis e della scientia damni in capo alle parti.

Al riguardo, giova premettere che i presupposti per l'esercizio vittorioso dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., sono l'esistenza del credito, la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale che crei il cd. "Eventus damni" in combinato con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia o consilium fraudis).

Il creditore è, infatti, legittimato ad esercitare l'azione revocatoria purché dimostri di avere interesse ad impedire ogni alterazione del patrimonio del debitore che possa rendere impossibile o più difficile la soddisfazione del credito, e, pertanto, il relativo accertamento resta presupposto indefettibile di tale azione; addirittura, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, senza alcuna necessità che questo sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria.

E' noto, infatti, che in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito, e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei

relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).

Inoltre, giova ricordare che, poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; n. 5246 del 10/03/2006; Sentenza n.16722 del 17/07/2009; n. 11573 del 14/05/2013; n. 2673 del 10/02/2016; Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

Orbene, nel caso in esame, sussistono le ragioni di credito vantate dalla [REDACTED] [REDACTED] portate dal D.I. n. 2038/2016, antecedenti agli atti di disposizione impugnati.

Ciò posto, va, poi, evidenziato che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, gli atti di disposizione del proprio patrimonio che possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in revocatoria, sono quelli che importano attuazione o modificazioni sulla situazione patrimoniale del debitore, tali da

pregiudicare o rendere più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito, cioè tutti gli atti dispositivi a contenuto patrimoniale che incidano negativamente sull'entità o sulla consistenza del patrimonio del debitore, in modo da annullare o ridurre la garanzia derivante ai creditori dalla norma dell'art. 2740 c.c..

Il pregiudizio che integra gli estremi del cd. *eventus damni*, di contro a quanto sostenuto dagli appellanti, non può essere escluso dalla esistenza sui beni di una ipoteca legale e, quindi, dalla difficoltà del creditore di potersi soddisfare sugli stessi.

Al riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come *eventus damni*, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Ciò perché per la configurabilità del pregiudizio non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente che si crei una situazione di pericolo in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta

valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” ( cfr. Cass., n. 11892/16; Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971)

Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, cd. “eventus damni”, ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Cass., Ordinanza n.19207 del 19/07/2018; Cass. Ordinanza n. 1902/15; Cass. 9/02/2012, n. 1896).

Orbene, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dagli appellanti e, di contro, dalla visura ipotecaria emerge la dismissione da parte di [REDACTED] di tutti i beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare, causando, in conseguenza, ulteriore e maggiore difficoltà e incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. 1/08/2007, n. 16986).

Alla luce di tali principi, ritiene la Corte che ricorra nel caso di specie il dedotto eventus damni, atteso che la vendita al proprio figlio e alla nuora di beni immobili in esame incide negativamente sulla garanzia generale spettante al creditore sul patrimonio del debitore.

Parimenti esente da censura è la decisione con riguardo alla sussistenza dell’ulteriore presupposto della scientia o consilium fraudis.

Sul punto, va premesso che, in materia di revocatoria ex art. 2901 c.c., l'attore è onerato da un diverso onere probatorio a seconda che l'atto dispositivo sia stato compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito: nel caso di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, infatti, il creditore deve dimostrare, oltre al carattere lesivo dell'atto di disposizione ed alla esistenza del credito, anche che l'autore dell'atto alla data della sua stipulazione, aveva l'intenzione di contrarre debiti, ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione, ossia che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto; laddove, nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, si ritiene sufficiente la scientia fraudis ed il consilium fraudis, che si concretano nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale e art. 2740 c.c., senza la necessità di alcuna collusione tra il debitore e il terzo per nuocere a creditore.

La scientia damni, che la norma dell'art. 2901 cod. civ. pone in capo al debitore che compie l'atto, si atteggia propriamente come semplice, mera conoscenza delle conseguenze negative che, in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito, l'atto medesimo è in grado di produrre (cfr. Cass., n. 17418/2007; Cass., 7\3\2005, n. 4933; Cass., 3\3\2009, n. 5072; Cass., 17\5\2010, n. 12045).

Si atteggia, dunque, come la semplice "previsione del danno", che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (cfr. Cass., n. 15310/2007).

Nel caso che qui ci occupa, il credito vantato risulta sorto prima dell'atto revocando, per cui deve ritenersi sufficiente la cd. scientia damni da parte del

debitore delle conseguenze negative che l'atto era in grado di produrre per il creditore.

Il primo atto per notar Coppa è stato, infatti, stipulato da Morretta Luigi e dai coniugi [REDACTED], in data 24.09.2019, ed il successivo, intercorso tra [REDACTED], in data 12.12.2019, entrambi in epoca successiva al sorgere del credito e, quindi, allorquando [REDACTED] era già debitore inadempiente nei confronti della [REDACTED]

Risulta, quindi, provata, l'anteriorità del credito rispetto al compimento degli atti. Né, peraltro, [REDACTED], pur deducendo di aver opposto una domanda riconvenzionale in sede di opposizione a D.I., ha comprovato l'esito del giudizio né ha corrisposto quanto dovuto, sia pure con riserva di ripetizione.

Tali circostanze integrano appieno il requisito soggettivo ex art. 2901, ovvero che il debitore alienante conosceva il pregiudizio che arrecava alla garanzia patrimoniale, essendosi spogliato dell'intero patrimonio immobiliare.

Sussiste, altresì, il presupposto del "consilium fraudis", riguardo ad entrambi gli atti dispositivi, atteso che, per il primo, ricorrono stretti legami di parentela, essendo gli acquirenti [REDACTED] rispettivamente, figlio e nuora di [REDACTED]

Pertanto, lo stretto legame di parentela porta ad escludere che gli acquirenti del primo atto pubblico ignorassero che si trattasse della dismissione dell'intero patrimonio immobiliare del congiunto e che, quindi, non fossero consapevoli del pregiudizio che, con tale atto, veniva arrecato alla garanzia del credito.

Parimenti sussistente è anche la ricorrenza del presupposto del "consilium fraudis" con riguardo al secondo atto impugnato.

Al riguardo, giova premettere che il requisito del consilium fraudis si configura quando vi sia la consapevolezza da parte dell'alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica del debitore, per la riduzione della consistenza patrimoniale di questi.

Non è dunque necessaria una vera e propria collusione tra gli stessi, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta, invece, qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.

Il requisito soggettivo dell'azione revocatoria deve ritenersi sussistente anche in presenza della semplice conoscibilità da parte del terzo acquirente dello stato di insolvenza dell'alienante, purché la stessa sia basata su elementi gravi, precisi e concordanti attraverso il riferimento a criteri di comune capacità di comprensione ed indagine, nonché diligenza nell'esperire le attività suddette.

Ciò posto, occorre rilevare che, di contro a quanto sostenuto dagli appellanti, gli indizi su cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sono plurimi, gravi, precisi e concordanti.

Secondo la previsione di cui all'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Ciò posto, nel caso di specie, numerosi, concreti e concordanti indizi sussistono per ritenere la partecipazione di [REDACTED] al consilium fraudis.

Invero, [REDACTED] a distanza di soli tre mesi dall'atto di compravendita intercorso con [REDACTED] hanno alienato il compendio immobiliare a [REDACTED]

Ciò comprova che il primo acquisto e il secondo sono stati finalizzati esclusivamente a svuotare il patrimonio del [REDACTED] dai beni costituenti la garanzia patrimoniale dei creditori.

La iscrizione su tali beni di ipoteca legale costituisce un sicuro elemento di conoscibilità da parte del [REDACTED] dello stato di insolvenza del [REDACTED].

Il pagamento del prezzo di acquisto, per €. 200.000,00, nonostante la previsione di immediato trasferimento degli immobili, risulta dilazionato in sei mesi.

Dagli atti risulta, poi, che, a fronte di tale previsione è stata corrisposta la sola somma di €. 39.000,00.

Pertanto, anche la irrisorietà del prezzo corrisposto costituisce ulteriore elemento fondante il consilium fraudis.

Le censure di cui al motivo di appello numero due non possono, quindi, essere accolte.

Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale di ufficio disposto condanna per equivalente di tutti i convenuti al pagamento della somma pari al credito rivendicato dalla [REDACTED].

La doglianza non è fondata.

Invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la domanda di condanna per equivalente è da ritenersi sempre implicitamente ricompresa nella domanda revocatoria.

Ciò discende in fatti dal rilievo che, in materia di azione revocatoria fallimentare, oggetto della domanda non è il bene in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori attraverso l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi,

la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore.

Consegue, quindi, che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. I, 28/05/2018, n. 13273; Cassazione civile, sez. VI, 08/11/2017, n. 26425).

Non sussiste, dunque, alcun vizio di ultrapetizione nel caso in esame e, in conseguenza, anche tale motivo non può essere accolto.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Salerno, sulla scorta, peraltro, di una motivazione chiara, precisa ed accurata, pienamente esplicativa dell'iter logico-valutativo seguito nella disamina di tutti i profili, di ordine fattuale e giuridico, essenziali ai fini della decisione, devono essere tenute ferme in questa sede, perché conformi ai principi che informano la materia.

In conseguenza, l'appello non può, dunque, essere accolto.

La condanna degli appellanti alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.

Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi ( in ragione della non eccessiva complessità delle questioni) previsti secondo i parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022, con liquidazione anche per questo giudizio della fase di trattazione perché, come chiarito dalla Suprema Corte, detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice

trattazione della causa, che è fase ineludibile” (così Cass. n.8133/2024 che richiama Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 8703/2022; Cass. n. 27056/2012).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della “[REDACTED]”, avverso la sentenza n.3495/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi € [REDACTED] per onorario, oltre rimborso del 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Arturo Vassallo, dichiarandosi antistatario.

Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 maggio 2024

Il Presidente estensore  
dott. Giuliana Giuliano

